Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 117 del 21 maggio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 80

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1993, n. **603.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 settembre 1993, n. **603**.

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, gli articoli 2 e 4, che, rispettivamente, obbligano le singole amministrazioni a determinare per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi e la rispettiva unità organizzativa responsabile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992 sullo schema di decreto del Ministro dell'interno;

Visto lo schema di regolamento-tipo suggerito dalla predetta adunanza generale per rendere uniformi in via generale i citati profili attuativi della legge n. 241/1990 nell'ambito di tutte le amministrazioni;

Considerata la complessità dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa articolata in organi centrali territoriali e periferici, interforze e di forza armata, e la conseguente necessità di procedere gradualmente all'attuazione delle predette norme provvedendo in particolare, per quanto concerne l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990 ad una prima disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza degli organi centrali la cui durata non sia disposta per legge o regolamento;

Viste le attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della commissione speciale del 17 febbraio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1933;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. Coord/02-2591/1/R/93 del 14 settembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di efficacia del regolamento

1. Ai fini delle norme del presente regolamento si intende per «legge», la legge 7 agosto 1990, n. 241; per «Amministrazione», l'Amministrazione della difesa; per «Ministro» il Ministro della difesa; per «sottosegretario», il sottosegretario di Stato alla difesa; per «segretario generale», il segretario generale del Ministero della difesa e direttore nazionale degli armamenti; per «organi centrali», gli organi centrali dell'Amministrazione della difesa.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti militari e civili, preposti agli organi centrali e si sostituiscono a tutte le direttive ed istruzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unità organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonché di partecipazione al procedimento.

3. Le disposizioni generali del presente capo I concernenti le unità organizzative, il responsabile del procedimento, l'obbligo di provvedere e di motivare la partecipazione al procedimento e l'autocertificazione, si applicano anche ai procedimenti che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali e periferici dell'Amministrazione, per i quali dovranno essere determinati i relativi termini finali ai sensi del successivo art. 9, comma 2; sino a quando non si sarà provveduto con regolamento, detti procedimenti si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge.

4. Le norme del regolamento si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Art. 2.

Unità organizzative

1. Le unità organizzative responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge, dello svolgimento di ciascun tipo di procedimento sono già determinate ed individuabili nelle strutture ordinative dell'Amministrazione derivate dall'attuazione delle norme vigenti, che ne stabiliscono l'organizzazione e le rispettive attribuzioni.

2. Per i procedimenti complessi, suddivisi in più fasi, il responsabile dell'intero procedimento di cui all'art. 3, comma 2, provvede con proprio atto ricognitivo, da rendere noto attraverso le forme di pubblicità normalmente utilizzate, a fornire in ogni caso le necessarie indicazioni che consentano di rendere chiaramente conoscibili i compiti specifici delle singole unità organizzative per quanto concerne l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale.

3. Nel caso siano interessati organi e uffici di altre amministrazioni e sia ritenuto parimenti opportuno fornire le predette indicazioni, per le fasi di loro competenza, il predetto responsabile del procedimento vi provvede, previa intesa con le amministrazioni medesime, attraverso una conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge.

4. Gli organi dell'Amministrazione indicati nelle allegate tabelle costituiscono le unità organizzative responsabili a livello centrale dei procedimenti ad essi riferiti nelle tabelle medesime.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è colui che è preposto all'unità organizzativa che provvede all'istruttoria ed agli altri adempimenti procedimentali, tra i quali la predisposizione del provvedimento finale, la cui effettiva adozione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge, può essere di competenza del responsabile medesimo o di altro organo.

2. Nel caso di procedimento complesso, colui che è preposto all'unità organizzativa che provvede alla predisposizione del provvedimento finale, oltre a rispondere di tale fase di sua diretta competenza, ha la responsabilità complessiva dell'intero procedimento, dal momento propulsivo a quello conclusivo, per quanto concerne il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attività dei preposti alle unità organizzative dell'Amministrazione responsabili delle altre fasi procedimentali, al fine di assicurare economicità e speditezza, senza inutili aggravi, alle attività medesime.

3. Fatte salve le funzioni spettanti al responsabile dell'intero procedimento ai sensi del precedente comma 2, nei procedimenti complessi, il responsabile di ciascuna fase del procedimento esercita, in relazione a tale fase, le attribuzioni necessarie tra quelle contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla comunicazione dell'inizio del procedimento provvede, ai sensi del comma 1 del successivo art. 5, il responsabile dell'unità organizzativa che dà l'avvio al procedimento medesimo.

4. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che quest'ultima può formare oggetto di delega soltanto nei casi espressamente previsti da una disposizione di legge.

5. I dirigenti, militari e civili, preposti agli organi centrali di cui alle allegate tabelle sono i responsabili, ai sensi del precedente comma 2, dei procedimenti nelle tabelle stesse indicati.

Art. 4.

Obbligo di provvedere e di motivare

1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso; per i procedimenti di competenza degli organi centrali, il provvedimento deve essere adottato entro il termine stabilito nelle tabelle allegate al presente regolamento o previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, della legge.

2. Per i procedimenti che si concludono a livello degli organi territoriali e periferici, questi hanno parimenti l'obbligo di adottare un provvedimento espresso secondo quanto disposto al comma 3 del precedente art. 1.

3. La scadenza del termine non esonera i competenti organi dell'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere dell'Amministrazione e fatta salva, comunque, ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza del termine.

4. I provvedimenti dell'Amministrazione devono essere motivati ai sensi dell'art. 3 della legge.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile dell'unità organizzativa che inizia il procedimento dà comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi del successivo art. 11, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8

della legge. Qualora, per il numero degli aventi titolo la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, l'unità organizzativa responsabile vi provvede mediante le forme di pubblicità normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che hanno motivato la particolare forma di comunicazione.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, pure ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti stessi nel procedimento, entro il termine massimo di trenta giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.

4. La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la predetta comunicazione personale, può essere effettuata anche in altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposta a loro richieste, nonché l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unità organizzativa lo ritenga opportuno e rispondente a criteri di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento

1. Presso ciascuna sede delle unità organizzative responsabili sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 24 della legge. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.

2. I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.

3. La partecipazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2, non può determinare, comunque, lo spostamento del termine finale.

4. Qualora le vigenti disposizioni di legge o di regolamento prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento è sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.

5. L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento: deroghe

1. Fermo restando l'obbligo di procedere alle pubblicazioni previste dall'art. 26 della legge, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali è fatta salva la particolare disciplina che ne regola la formazione.

Art. 8.

Autocertificazione. Misure organizzative

1. Nella circolare del segretario generale n. 16000/OM del 20 novembre 1971 sull'attività certificativa militare e successive modificazioni, sono indicate le misure organizzative adottate per garantire l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione, delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione la statistica verifica la rispondenza delle predette misure organizzative alle attuali esigenze, proponendo al segretario generale, per l'approvazione del Ministro, le eventuali nuove misure da adottare.

2. I casi in cui è ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione sono stabiliti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/1968, dal decreto del Ministro in data 8 maggio 1991, n. 405, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 1991.

Capo II

DISCIPLINA DEI TERMINI DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 9.

Rinvio alle tabelle per i termini dei procedimenti

1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge, in quanto non disposti

da altra fonte legislativa o regolamentare, i termini di completamento dell'intera sequenza dei procedimenti, che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti, militari e civili, preposti agli organi centrali dell'Amministrazione; nelle tabelle sono altresì indicate le fonti normative dei procedimenti medesimi.

2. I dirigenti titolari degli organi centrali dell'Amministrazione sono delegati ad individuare, secondo i criteri del presente regolamento, in quanto applicabili ed entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, i termini di completamento dei procedimenti, non stabiliti per legge o regolamento, che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali ed a quelli periferici, funzionalmente sottordinati. I termini individuati, previo coordinamento del segretario generale, sono proposti al Ministro per la relativa determinazione, nella prescritta forma regolamentare, con decreto.

3. I predetti dirigenti individuano, altresì, i termini delle fasi endoprocedimentali di competenza dell'Amministrazione che si concludono con provvedimenti finali di altra amministrazione, proponendoli al Ministro, previo coordinamento del segretario generale, per la relativa determinazione, in forma regolamentare, con lo stesso decreto di cui al precedente comma 2.

Art. 10.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il competente organo o ufficio dell'Amministrazione adotta l'atto propulsivo o, per gli atti vincolati quanto all'emanazione, abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la loro emanazione.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza dell'Amministrazione della difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

Art. 11.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte del competente organo o ufficio dell'Amministrazione, della domanda o dell'istanza; la predetta data è attestata dal timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento; dalla predetta domanda o istanza può risultare l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge; tali indicazioni, altrimenti, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge e all'art. 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio ricevente deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990.

Art. 12.

Termine finale del procedimento Fasi di competenza di altre amministrazioni (intese)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione della difesa promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare d'intesa la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato per legge.

Art. 13.

Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4,

della legge, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere; qualora tale facoltà non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Qualora, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

3. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro della difesa individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede, altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 14.

Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 15.

Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati (non computo nei termini)

1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.

2. È parimenti escluso dal termine finale del procedimento, il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purché perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.

Art. 16.

Invalidità di atti della sequenza procedimentale Procedimenti di modifica

1. Nel caso di invalidità di un atto, il procedimento deve essere rinnovato per tutta la sua sequenza, che va da quell'atto sino alla conclusione del procedimento medesimo; in tale ipotesi, non si computa nel termine il tempo intercorrente tra la data di compimento dell'atto invalido e quella della relativa rinnovazione; il responsabile della competente unità organizzativa partecipa agli interessati la determinazione adottata.

2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Art. 17.

Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto

1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

2. Qualora la legge o il regolamento stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, che si riferiscano alle fattispecie contenute nelle tabelle allegate, i termini ivi indicati si intendono modificati in conformità.

Art. 18.

Tempi dei procedimenti in materia di leva

1. I procedimenti di competenza della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, riguardanti le dispense, i rinvii, i ritardi, i differimenti della prestazione del servizio militare di leva ed i riconoscimenti dell'obiezione di coscienza sono disciplinati da disposizioni di legge, nonché dalle specifiche determinazioni ministeriali annualmente emanate e non facenti parte del procedimento, che ne regolano anche i tempi di completamento.

2. I termini stabiliti nel manifesto di chiamata alle armi e le date di presentazione indicate nelle cartoline precetto costituiscono limiti temporali entro i quali i suddetti procedimenti devono necessariamente concludersi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento. Verifica periodica

1. I termini di cui alle allegate tabelle sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento del segretario generale, nella prescritta forma regolamentare, con decreto del Ministro. Analogamente si procede per i termini e le unità organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare, nella prescritta forma regolamentare, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Art. 21.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedimentali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo; gli elenchi medesimi sono approvati dal responsabile dell'intero procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: FABBRI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 60

Allegato 1

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI IL PERSONALE MILITARE DELL'AMMINISTRAZIONE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a)						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
A Reclutamento e concorsi	1. Concorsi Ufficiali in S.P.E.	-	"	-	"	"	-	330	R.D. 1503/23; legge n.1178/26; R.D. n.914/31; R.D. n.1269/34; R.D.L. 28.1.1935, n.314; R.D. 1895/36; R.D.L. 22.2.1937, n.220; R.D. n.1281/38; R.D.L. 3.2.1938, n.744; R.D. n.902/39; legge n.422/41; legge 5.7.1952, n.989; D.P.R. 10.6.1954, n.847; legge 31.7.1954, n.599; D.P.R. n.686/57; legge 8.3.1958, n.233; legge n.946/59; D.P.R. n.53/60; legge n.29.6.1961, n.577; legge 16.8.62, n.1303; legge 26.1.1963 n.52; legge n.1414/64; legge 1.3.1965, n.121; D.M. 16.6.1965; legge n.1111/66; legge 15.12.1967, n.1262; legge 2.4.1968, n.478; D.P.R. n.1027/73; legge 22.10.1973, n.678; legge n.622/75; D.P.R. n.210/75; legge 20.12.1977, n.965; legge 20.9.1980, n.574; legge n.912/80; legge 10.5.1983, n.212; D.M. 24.3.1986; legge 18.5.1986, n.224; legge 6.6.1986, n.254; D.M. 6.3.1987; legge n.23/90; D.M.26.9.1990.
	2. Concorsi A.U.C. e A.U.P.C.	-	"	-	"	"	-	270	R.D. n.161/1940, legge 27.6.1942, N.924; legge n.249/63; legge n.1414/64; legge 26.11.1969, n.938, legge n.574/80; legge n.224/86; legge 24.12.1986, n.958; D.M. 11.2.1988, n.62 legge n.167/89; legge n.144/90; legge 2.12.1940, n.1848
	3. Concorsi Allievi per le Accademie	-	"	-	"	"	-	330	legge n.1178/26; R.D.L. n.314/35; R.D.L. n.220/37; R.D. n.161/40; R.D.L. 25.3.1941, n.472; D.M. 30.10.1942; D.P.R. n.412/53; D.P.R. n.686/57; legge n.52/63; legge 1414/64; legge n.1521/64 legge 14.3.1968, n.273; D.P.R. 7.1.1970, n.98; legge 22.10.1973, n.678; legge 19.3.1980, n.79; D.M. 8.4.1982; legge 212/83; legge 4.4.1985, n.123; legge 4.7.1985, n.353

NOTA:

(a): le denominazioni utilizzate si riferiscono a: Carabinieri Comando = Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (art.33 D.P.R. 18.11.1965, n.1478) Uffesercito = Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito (art.13 D.P.R. n.1478/65; D.M. 15.9.1966); Sottuffesercito = Direzione Generale per i Sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito (art.14 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 27.9.1974); Maripers = Direzione Generale per il personale militare della Marina (art.15 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 30.5.1973); Persaereo = Direzione Generale per il personale militare dell'Aeronautica (art.16 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 14.1.1974); Levadife = Direzione Generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari (art.19 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.6.1966). I termini di cui alle tabelle del l'Allegato 1 si applicano anche nel caso di ricorso agli stessi tipi di procedimento da parte di organi centrali dell'Amministrazione diversi da quelli contrassegnati nelle apposite colonne.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
A Reclutamento e concorsi.	4. Concorsi allievi sottufficiali (esclusa l'Arma dei Carabinieri)	-	-	"	"	"	-	330	Legge n.212/83; Legge n.1178/26; R.D. n.941/31; R.D. n.1368/38; Legge n.599/54; Legge n. 1368/56; Legge n. 447/64
	5. Concorsi per il passaggio in S.P. dei sergenti	-	-	"	"	"	-	330	Legge n.599/54; Legge n.212/83; Legge n.958/86
	6. Concorsi per l'arruolamento volontario di militari in ferma di leva prolungata biennale:								
	a) nelle varie specialità (a);	-	-	"	-	"	-	150	Legge n.958/86
	b) nella specialità del Genio Ferrovieri dell'Esercito	-	-	"	-	-	-	300	
	7. Concorsi allievi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri	-	-	"	-	-	-	330	Legge 28.3.1968, n.397; Legge 8.8.1980, n.435; Legge 24.7.1985, n.410; Legge 7.8.1990, n.232; Legge 30.11.1990, n.359
	8. Concorso per ammissione alla Scuola Militare "Nunziatella"	-	"	-	-	-	-	330	D.P.R. n.950/1956; D.P.R. n.37/88
	9. Concorso per ammissione al Collegio Navale "Morosini"	-	-	-	"	-	-	90	Legge 18.2.1964, n.48
	10. Arruolamento dei carabinieri effettivi (comprese le riammissioni)	"	-	-	-	-	-	330	D.L.L. 9.11.1945, n.857
	11. Arruolamento dei carabinieri ausiliari	"	-	-	-	-	-	330	D.L.L. 9.11.1945, n.857
	12. Reclutamento Sottotenenti di complemento dei Corpi Sanitario e Veterinario dell'Esercito (a nomina diretta)	.	"	-	-	-	-	210	Legge n.1414/64

NOTA

(a) Per la Marina Militare i concorsi sono svolti a livello periferico; pertanto, verranno i termini che saranno stabiliti nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
B Stato giuridico e avanzamento Ufficiali	1. Transito dall'ausiliaria alla riserva	-	"	-	"	"	"	150	R.D. 10.2.1936, n.484; Legge 25.7.1941, n.883; Legge 10.4.54 n.113; Legge 19.5.1986, n.224; Legge 27.12.1990, n.404
	2. Perdita del grado (quale pena accessoria o per motivi diversi da quelli disciplinari).	-	"	-	"	"	"	240	R.D. n.484/36; Legge n.883/41; Legge 113/54 ;artt.28-33 e 411 del C.P.M.P.; D.P.R. n.237:34; R.D. n.1481/40.
	3. Iscrizione nel R.O.	-	"	-	"	"	-	330	Legge n.113/54
	4. Nomina ad ufficiale R.O. dei sottufficiali R.O.	-	"	-	"	"	-	270	Legge 113/54; Legge 22.11.1973, n.872
	5. Provvedimenti di stato ed avanzamento attinenti il personale allievo delle Accademie (nomina ad ufficiale, promozioni, transito di ruolo, ecc.)	-	"	-	"	"	-	180	R.D.L. n.314/35; R.D. n.472/41; Legge n.1114/64 Legge 11.5.71 n.421; Legge n.353/1985; Legge n.113 /54; Legge 1137/55; Legge 12.1.1991, n.13; Legge n.52/63; Legge 22.11.1973, n.816; Legge n. 123/85; D.P.R. n.98/70; Legge 14.3.1968, n.273; D.P.R. 30.6.1972, n.748;
	6. Nomina ad ufficiale dei vincitori dei concorsi in S.P.E.	-	"	-	"	"	-	150	Legge n.1178/26 Legge 5.7.1952, n.989; Legge n.1137/55; Legge n.113/54; Legge n.1414/64; Legge 22.8.1985, n.444; Legge n.13 /91; R.D.L. n.314/35; Legge n.212/83
	7. Nomina A.U.C. ed A.U.P.C.	-	"	-	"	"	-	180	Legge 1178/26; R.D. n.819/32; Legge n.113/54; Legge n.1414/64; Legge n.224/86;
	8. Nomina Cappellani militari	-	-	-	-	-	"	330	Legge 1.6.1961, n.512
	9. Nomina ufficiali della C.R.I.	-	-	-	-	-	"	330	R.D. 10.2.1936, n.484; Legge 25.7.1941, n.883
	10. Nomina ufficiali del S.M.O.M.	-	-	-	-	-	"	330	D.I. 1.9.1949 (approvativo della convenzione 15.2.1949)
	11. Transito in altro ruolo dello stesso Corpo o in altro Corpo logistico	-	"	-	"	"	-	270	Legge n.113/54

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Urfesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
B Stato giuridico e avanzamento ufficiali.	12. Concessione aspettativa motivi di salute	-	"	-	"	"	"	180	Legge n.113/54; D.P.R. n.748/72; Legge n.187/76; Legge n.477/87
	13. Concessione aspettativa motivi privati	-	"	-	"	"	"	150	Legge n.113/54
	14. Cessazione dal servizio a domanda	-	"	-	"	"	"	210	Legge n.113/54; Legge n. 37/68; D.P.R. n.1092/73; Legge n.574/80; D.P.R. 19.1.1976; Legge 10.12.1973, n.804; Legge n.224/86; Legge 27.12.1990, n.404; Legge n.13/91; Legge 22.7.1971, n.536; Legge 7.2.1990, n.19
	15. Cessazione dal servizio a domanda qualora necessiti preventivo giudizio commissioni avanzamento	-	"	-	"	"	"	300	(come per il n. 14)
	16. Approvazione giudizi commissioni di avanzamento (a decorrere dalla data di convocazione delle commissioni)	-	"	-	"	"	"	270	Legge n.12.11.1955, n.1137
	17. Promozioni:								Legge n.113/54; Legge n.1137/55; D.P.R. 3.5.1957, n.666; Legge 15.5.1959; n.368; Legge n.1598/62; Legge n.52/63; Legge n.1148/64; Legge n.1066/66; Legge n.1111/66; Legge n.470/67; Legge n.63/68; Legge n.536/71; Legge n.1094/70; Legge n.873/73; Legge 804/73; Legge n.824/73; Legge n.12/74; Legge n.187/76; Legge 434/80; Legge n.574/80; Legge n. 186/83; Legge n.212/83; Legge 353/85; Legge n.84/84; Legge n.224/86; Legge n.323/90; Legge 404/90; D.L. 1.9.1949 (convezione 15.2.1949); Legge n.325/90; R.D. n.484/36; Legge n.883/41.
	a) Generali e Colonnelli (s.p.)	-	"	-	"	"	"	240	
	b) da S.Ten. a Ten. Col. (cpl e s.p.)	-	"	-	"	"	"	240	
	c) ufficiali dell'ausiliaria e della riserva	-	"	-	"	"	"	240	
	d) a titolo onorifico	-	"	-	"	"	"	210	
	e) nel ruolo d'Onore	-	"	-	"	"	-	210	

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
B Stato giuridico e avanzamento ufficiali.	18. Reintegrazione nel grado	-	"	-	"	"	-	180	Legge n.113/54; Legge n.304/69; Legge 224/86
	19. Ammissione/proscioglimento ferma biennale	-	"	-	"	"	-	210	Legge n.113/54; Legge n.574/80
	20. Nomina ad ufficiale cpl. o ris.cpl. di Marescialli Maggiori CC collocati a riposo	-	"	-	-	-	-	240	Legge n.113/54
	21. Richiami in servizio dalla ausiliaria o dalla riserva o dal ruolo d'Onore	-	"	-	"	"	-	90 (a)	Legge n.113/54
	22. Cessazione dal richiamo (a domanda o per infermità)	-	"	-	"	"	-	180	Legge n.113/54
	23. Cessazione dal servizio (per età, infermità, non idoneità agli uffici del grado, perdita del grado e collocamento in congedo assoluto).	-	"	-	"	"	"	180	Legge n.113/54; Legge n.468/87
	24. Ammissione/proscioglimento ferma dodecennale per piloti	-	"	-	"	"	-	150	Legge n.224/86
	25. Concessione del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per alcune categorie di ufficiali	STATO MAGGIORE DELL'E.I. Ispettorato Arma del Genio						120 giorni di cui: - 30 giorni per il parere di Ispegenio 90 giorni per provv. finale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (b).	art.180 T.U. approvato con R.D. 31.8.1933, n.1592

NOTE:
(a): a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di deroga al divieto di assunzione, quando previsto dalla legge finanziaria.
(b) la congruità del termine di 90 giorni dovrà essere accertata ai sensi dell'art.12, c. 2 del regolamento.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
C Stato giuridico e avanzamento sottufficiali e truppa (a)	1. Transito dall'ausiliaria nella riserva	"	-	"	"	"	-	150	Legge n.212/83; Legge n.53/89; Legge 404/90
	2. Iscrizione nel R.O.	-	-	(a)	"	"	-	210	Legge n.599/54; Legge 24.1.1986, n.17
	3. Concessione aspettativa motivi di salute	"	-	"	"	"	-	180	Legge n.599/54; Legge n.53/89
	4. Concessione aspettativa motivi privati	"	-	"	"	"	-	150	Legge n.599/54; Legge n.53/89
	5. Cessazione dal servizio a domanda	"	-	"	"	"	-	210	Legge n.599/54; Legge 18.10.1961, n.1168; Legge n.212/83; Legge n.404/90
	6. Approvazione giudizi commissioni di avanzamento (a decorrere dalla data di convocazione delle Commissioni medesime)	"	-	"	"	"	-	210	Legge n.212/83
	7. Promozioni; a) AS - VFP - CPL (al grado di sergente); b) Sottufficiali in S.P.; c) a titolo onorifico; d) a vice-brigadiere di complemento	 - - - -	 - - - -	 " " " "	 (b) " " -	 " " " -	 - - - -	 120 240 210 240	R.D.L. 1519/38; Legge n.536/71; Legge n.187/76; DPCM N.7/80; Legge n.434/80; Legge n.212/83; Legge n.958/86; Legge n.404/90 Legge n.323/90; Legge n.325/90; D.L. n.78/91
	8. Perdita del grado (quale pena accessoria o per motivi diversi da quelli disciplinari). Reintegrazione nel grado.	-	-	"	"	"	-	240	Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.212/83
	9. Promozioni nel R.O.	-	-	"	"	"	-	240	Legge n.872/73; Legge n.20/73; Legge n.623/75; Legge n.17/86
	10. Rettifiche decorrenze promozioni	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.212/83
	11. Collocamento in congedo per permanente inabilità al servizio militare incondizionato	"	-	"	"	"	-	240	Legge n. 599/54; Legge n.1168/61
	12. Collocamento in congedo per raggiunti limiti di età	"	-	"	"	"	-	180	Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.212/83; Legge n.404/9[illegible]
	13. Collocamento in congedo degli allievi in istruzione presso istituti di formazione	"	-	"	"	"	-	90	D.M.13.2.1991 e D.M. 27.2.1990; DPR n.412/63; DPR n.237/63; Legge n.212/83; Legge n.958/86; Legge n.224/86; Legge n.472/41

NOTA

(a): per l'Esercito, provvedono gli enti territoriali e, pertanto, il termine sarà stabilito nel regolamento ex art. 9, comma 4, del [illegible]

(b): per la Marina Militare, provvedono gli enti territoriali e, pertanto, il termine sarà stabilito nel regolamento ex art. 9, comma 4 del regolamento

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
C) Stato giuridico e avanzamento sottufficiali e truppa (a)	14. Commutazione ferma	"	-	"	"	"	-	300	Legge n 212/83; Legge n.958/86
	15. Transito in s.p. dei sergenti o dei carabinieri (di competenza dei Comandi di Legione per delega del Comandante Generale)	"	-	"	"	"	-	330	Legge n.212/83; Legge n.958/86 Legge n.53/89
	16. Collocamento in congedo per passaggio all'impiego civile	-	-	"	"	"	-	180	Legge n.599/54
	17. Riammissione in servizio vicebrigadieri CC prosciolti dalla ferma	-	-	"	-	-	-	365	DLL n 857/45
	18. Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri	-	-	"	-	-	-	180	Legge n. 49/87
	19. Nomina consegnatari per debito di custodia	-	-	"	"	"	-	180	DPR nn. 1076 e 1077 del 1976
	20. Nomina istruttori di volo e di specialità	-	-	"	-	"	-	60	Legge n.78/83
	21. Regolarizzazione documentazione caratteristica in sede di controllo delle aliquote di avanzamento	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.1695/62; D.P.R. n.1431/65
	22. Richiami in servizio dalla ausiliaria o dalla riserva	"	-	"	"	"	-	90 (b)	Legge n.599/54; Legge n.212/83; Legge n.53/89
	23. Spostamenti di anzianità	-	-	"	"	"	-	120	Legge n.599/54
	24. Cessazione dal richiamo (a domanda o per infermità)	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.599/54; Legge n.212/83
	25. Trattenimento sergenti VFP e CPL di leva	-	-	"	"	"	-	120	Legge n.212/83; Legge n.958/86

NOTE

(a) per l'Arma dei Carabinieri per "truppa" s'intende il personale militare appartenente al ruolo degli appuntati e dei carabinieri

(b) vale quanto stabilito alla nota (a), pag 5 Allegato 1

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
	26. Cessazione dal servizio d'autorità (scarso rendimento, inettitudine, ecc.)	"	-	"	"	"	-	180	Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.53/89
	27 Cessazione dal servizio per violazione della legge sul matrimonio	"	-	"	"	"	-	90	Legge n.1168/61; Legge n.53/89; Legge n.599/54
	28. Ammissione in s.p. al termine della f.v. prolungata per motivi penali o disciplinari	"	-	-	-	-	-	180	Legge n.53/89
	29. Denegata ammissione in servizio permanente	"	-	-	-	-	-	180	Legge n.53/89
	30. Utilizzazione del personale idoneo parzialmente	"	-	-	-	-	-	270	D.P.R. 25.10.1981, n.738
	31. Transito in altre Arma dei Carabinieri ausiliari per inettitudine	"	-	-	-	-	-	120	Circolare ministeriale n.1010/IT3/90 dell'11.7.1984; art.29 del Regolamento organico dell'Arma CC
C	32. Promozione ad appuntato ed appuntato scelto, conferimento della qualifica di carabiniere scelto e di Ufficiale di polizia giudiziaria	"	-	-	-	-	-	240	Legge n.53/89
Stato giuridico e avanzamento sottufficiali e truppa (a)	33. Esclusione aliquota di avanzamento per mancanza di requisiti	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.212/83
	34. Proscioglimento e rescissione della ferma volontaria	"	-	"	"	-	-	270	Legge n.599/54; Legge 212/83; Legge n.1168/61

NOTA

(a): per l'Arma dei Carabinieri per "truppa" s'intende il personale militare appartenente al ruolo degli appuntati e dei Carabinieri

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
D Impiego Ufficiali	1. Impiego di:								D.P.R. n.1477/65 ; D.P.R. 1478/65
	a) Colonnelli e Generali	-	"	-	"	"	-	90	
	b) altri gradi	-	"	-	"	"	-	90	
	2. Nomina Alte Cariche Militari	-	"	-	"	"	-	150	D.P.R. n.1477/65; D.P.R.1478/65; Legge 1.1.91, n.13
	3. Trasferimenti di sede (e revoca)								legge n.1137/55; D.P.R. 18.11.1965, nn. 1477 e 1478
	a) d'autorità	-	"	-	"	"	"	90	
	b) a domanda	-	"	-	"	"	"	210	
	4. Ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza corsi	-	"	-	"	"	"	60	legge n. 1137/55; DPR nn.1477 e 1478 del 1965
	5. Impiego conseguente a qualificazione/dequalificazione, abilitazioni varie	-	"	-	"	"	-	60	legge n. 1137/55; DPR nn.1477 e 1478 del 1965
	6. Assegnazione all'estero:								legge n.1137/55; DPR nn.1477 e 1478 del 1965; legge n.642/61; legge 27.12.1973, n.838
	a) d'autorità	-	"	-	"	"	-	90	
	b) a domanda	-	"	-	"	"	-	90	

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persomil	Levadife		
E impiego sottufficiali e militari di truppa	1. Transito categoria/specialità dei sottufficiali	-	-	"	"	"	-	60	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83
	2. Revoca/anticipazione/procrastinazione frequenza corsi dei sottufficiali	-	-	"	"	"	-	90	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83; PMM-G-001 edizione 1972
	3. Ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori e/o eventuali altri	-	-	"	-	"	-	60	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83
	4. Qualificazione/dequalificazione/abilitazioni dei sottufficiali e carabinieri	"	-	"	"	"	-	90	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83; PMM-G-001 Ediz. '72; Circolare n.686/082210 del 30.6.1986 e Circolare n.32/082210 del 20.2.1987 dello Stato Maggiore Esercito; n.389 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
	5. Trasferimento di sede di sottufficiali e Carabinieri (e revoca), anche con eventuale scambio di sede:								D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83, n.386 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri; Circolari n.23041/8 del 21.2.64, e n.100043-6900/28/IS/2^ del 27.1.1986 e n.100043-6900/28/IS/2^ del 29.12.1989 di Sottuffesercito; Legge n.801/77; PMM-G-001 Ediz. '72
	a) d'autorità	"	-	"	"	"	-	90	
	b) a domanda	"	-	"	"	"	-	240	
	6. Reimpiego di sottufficiali	"	-	"	"	"	-	90	D.P.R. n.1478/65; Legge n.212/83; Circolare n.100043/6900/444/IS/2^ del 20.5.1988 di Sottuffesercito
	7. Assegnazione all'estero								D.P.R. n.1477 e 1478 del 1965
	a. d'autorità	-	-	"	"	"	-	270	
	b. a domanda	-	-	"	"	"	-	270	
	8. Trasferimento truppa di leva	-	-	"	"	"	-	240	D.P.R. 1477/65; PMM-G-001 Ediz. '72
	9. Invio in LISMC	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.958/86; Legge 11.8.1991, n.269.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
	10. Avvicinamento a domanda di militare di leva	-	-	"	"	"	-	90	D.P.R. 1477/65; Circolare n.10002/II/15-2 del 30.10.76 di Sottuffesercito.
	11. Assegnazione a domanda di accompagnatori di grandi invalidi	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.111/84; Legge n.261/91
	12. Riduzione del servizio di leva agli ex allievi dell'Accademia	-	-	"	"	"	-	90	D.P.R. n.237/64 (art.108)
	13. Riduzione del servizio di leva per gli ex operai	-	-	"	"	"	-	90	Legge n.345/64 (art.9)
	14. Prenotazione per Reparti speciali	"	-	-	-	-	-	90	N.302 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
E Impiego sottufficiali e militari di truppa	15. Impiego di: a) Motoristi propulsione aerea - E.M.B. impianti elettromeccanici - Montatori strutture aeronautiche	-	-	-	-	"	-	240	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	b) Elettricisti impianti elettrici - Marconisti: radar, radio, M.E.B., E.G.E., trasmissioni, telecomunicazioni	-	-	-	-	"	-	270	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	c) Assistenti tecnici: chimici, costruzioni aeronautiche, informatica, infrastrutture e impianti, metereologia	-	-	-	-	"	-	100	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	d) Aiutanti di sanità - Armieri armamento aereo - Automobilisti autotrasporti - Fotografi	-	-	-	-	"	-	330	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83
	e) Governo: aerosoccorritori, cartografici, A.T.A., A.C.D.A., operatori missilista, I.O.S., rifornimenti M.O. e M.S.A., uffici, vigilanza e inquadramento.	-	-	-	-	"	-	330	D.P.R. 1478/65; Legge n.212/83

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
F Disciplina onorificenze e ricompense	1. Reintegrazione nel grado	-	"	"	"	"	-	330	R.D.L. n.1847/36; R.D. n.1809/40 Legge n.1116/35 Legge n.2185/39; Legge n.113/54; Legge n.599/54 Legge n.1168/61; Legge n.304/69; Legge n.429/42 D.L.137/48; Legge n.93/52;
	2. Concessione benefici combattentistici:								
	- ufficiali	-	"	-	"	"	-	330	
	- sottufficiali	-	-	"	"	"	-	240	
	- militari di truppa	-	-	"	"	"	-	240	
	3. Sospensione precauzionale facoltativa (o revoca della stessa)	"	"	"	"	"	-	210	Legge n.113/54; Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.37/68, Legge 7.2.90 n.19
	4. Cessazioni effetti sanzioni disciplinari di corpo	"	"	"	"	"	-	180	Legge 11.7.1978 n.382; D.P.R. 18.7.1986, n.545
	5. Sanatoria matrimoniale	"	"	"	"	"	-	120	Legge n.113/54; Legge n.599/54; Legge n.212/83; Legge n.53/89
	6. Riconoscimento ed autorizzazione a fregiarsi di:								
	a) campagne di guerra	-	"	"	"	"	-	270	R.D.14.12.1942, n.1729; Legge 24.4.1950,n.390
	b) medaglia aeronautica di lunga navig. aerea	-	"	-	-	"	-	270	R.D. 31.8.1928, n.2098; R.D. 19.12.1935, n.2364, D.P.R. 10.2.53 n.331
	c) medaglia mauriziana	-	"	-	"	"	-	330	Regio Biglietto Patente 19.7.1839; Legge 8.10.1984, n.693
	d) medaglia pubbliche calamità	-	"	-	"	"	-	180	D.M. 15.10.1983; D.L. 8.10.1986; D.M. 9.9.1987

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
F) Disciplina onorificenze e ricompense	e) croce operazioni ONU	-	"	-	"	"	-	180	D.I. 6.10.1986; SMD-G-010 (Regolamento per la disciplina delle uniformi)
	f) croce al merito di guerra (a)	-	"	-	"	"	-	240	R.D. n.813/1918; Circolare n.346-G.M. 1943; R.D. n.1729/42; R.D. n.205/18; R.D. n.1769/22; R.D. n.1712/36; R.D. n.1118/37; R.D.1244/40; R.D. n.1452/42; Legge n.390/50
	g) croce anzianità di servizio (a)	"	"	-	"	"	-	180	R.D. n.358/1900; R.D. n.470/1908; D.P.R.922/66; D.P.R. 403/72
	h) croce commemorativa UNIFIL	-	"	-	"	"	-	330	D.I. 6.10.1986
	i) medaglia al merito di lungo comando (a)	"	"	-	-	-	-	90	R.D. n.908/35; R.D.1919/35; D.P.R. n.1110/57
	l) medaglia di benemerenza per i volontari della 2ª guerra mondiale	-	"	-	"	"	-	90	D.I. n.1054/1948
	m) diploma d'onore gruppi di combattimento	-	"	-	-	-	-	90	Circolari nn. 44 e 105 - GM. 1945
	n) distintivo onorifico volontari della libertà	-	"	-	"	"	-	90	D.I. n.350/45; Legge n.907/77; Legge n.63/84
	o) medaglia o croce al valor militare	-	"	-	"	"	-	90	Legge n.453/32; R.D. n.1423/32
	p) ricompense al valore dell'Esercito	-	"	-	-	-	-	330	Legge n.330/74
	q) ricompense al merito dell'Esercito	-	"	-	-	-	-	330	Legge 330/74
	r) distintivo d'onore (mutilato e/o ferito in guerra o in servizio; orfano di guerra; gratitudine nazionale; alla memoria di deceduto per causa di servizio) :	-	"	-	"	"	-	330	R.D. n.600/16; D.P.R. n.1672/56, RDL n.830/34

NOTA :

(a): Per l'Esercito, gli enti territoriali provvedono alla concessione delle croci al merito di guerra riferite alla campagna 1940/1945, nonché gli stessi enti ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri provvedono alla concessione della croce d'anzianità di servizio e della medaglia al merito di lungo comando; la Direzione Generale decide soltanto i ricorsi avverso il diniego di concessione. Per le relative concessioni i termini saranno stabiliti nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 9 comma 4 del regolamento

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottufficiali	Maripers	Persaereo	Levadife		
	s) onorificenze ONMRI	-	"	-	"	"	-	330	R.D. 21.12.1924; legge n.178/51; legge n.203/1950
	t) onorificenze e decorazioni cavalleresche	-	"	-	"	"	-	330	S.M.D.-G-010
	u) medaglia d'onore per lunga navigazione	-	-	-	"	-	-	120	D.P.R. n.850/1984
	v) croce commemorativa al personale delle FF.AA. impiegate in missione di pace all'estero	-	"	-	"	"	-	330	D.M. 4.11.1982; D.M. 12.5.1983; D.M. 4.6.1984; D.I. 6.10.1986
	7. Riconoscimento di qualifiche partigiane e concessioni di decorazioni o diplomi per attività partigiane:								
E) Disciplina, onorificenze e ricompense	a) riconoscimento qualifica partigiana	-	"	-	-	-	-	330	D.Lgs.n.518/1945; legge n.290/70
	b) concessione di decorazioni al V.M. a partigiani;	-	"	-	-	-	-	330	D.Lgs.n.518/1945; legge n.290/70
	c) concessione di decorazioni al V.M. per attività partigiana a Comuni e Provincie	-	"	-	-	-	-	330	D.Lgs.n.518/1945; legge n.290/70
	d) concessione di diplomi d'onore di combattente per la Libertà d'Italia 1943 - 1945	-	"	-	-	-	-	270	legge n. 75/1983
	8. Concessione di nulla-osta disciplinare per rilascio di passaporto o licenza all'estero	-	"	"	"	"	"	60	D.P.R. 545/86
	9. Procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo	"	"	"	"	"	"	90	legge n.382/78; D.P.R. n.545/86
	10. Controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo	-	"	"	"	"	"	120	D.P.R. 545/86
	11. Esame di giudicato penale ai fini disciplinari	-	"	"	"	"	-	180	legge n.113/54; legge n.19/90

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottufesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
F Disciplina, onorificenze e ricompense	12. Censimento e discriminazione.	-	"	"	"	"	-	330	Circolari n.1151/U.A. del 10.9.44 e 1980/1022 del 20.6.67 di Uffesercito.
	13. Riammissione in servizio:								
	a) a seguito di cessazione dello stato di detenzione o delle misure coercitive	"	"	"	"	"	-	180	Legge n.113/54; Legge n.599/54; Legge n.1168/61.
	b) a conclusione del procedimento penale e/o disciplinare	"	"	"	"	"	-	180	Legge n.113/54; Legge n.599/54; Legge n.1168/61.
	c) trascorsi cinque anni di sospensione in pendenza di procedimento penale	-	"	"	"	"	-	60	Legge n.19/90 (art.9)
	d) a domanda del dipendente già incorso nella perdita di grado.	-	"	"	"	"	-	180	Legge n.113/54; Legge n.19/90 (art.10)
	14. Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini.	-	-	"	-	-	-	330	Legge n.364/58; Circolare n.507 - G.M. 1959.
	15. Autorizzazione allo svolgimento di attività extra-professionali.	"	"	"	"	"	-	60	Legge n.115/54; Legge n.599/54; Legge n.37/68; Circolare n. 6638/OAP in data 10.3.1980 di SEGREDIFESA.
	16. Procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzioni di stato.	Si applica la disciplina dei termini di cui agli artt.9 e 10 della legge 19/90 e agli artt.97,111 e 120 del D.P.R. n.3/57.							Legge n.113/54; Legge n.599/54; Legge n.1168/61; Legge n.19/90; D.P.R. n.3/57; Circolare del Segretario Generale/DNA della Difesa n.296003/01/34132/92/301 del 5.3.1992.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI: Carabinieri Comando	Difesercito	Sottufesercito	Maripers	Persaereo	Levadife	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
C: Documentazione ufficiali	1. Rilascio copia stato servizio uso amministrativo/concorsuale:								
	- ufficiali in servizio	-	-	-	"	"	-	60	Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola; R.D.n.1236/41; D.P.R. 26.10.1972, n.642, legge 1.12.1981, n.692; legge 23.8 1988, N.370; D.P.C.M. 24.6.1976; legge 22.11.1977, n.890
	- ufficiali in congedo	-	-	-	"	"	-	90	
	- ufficiali deceduti da oltre 10 anni	-	"	-	"	"	-	120	
	2. Rilascio attestazioni per benefici combattentistici	-	-	-	"	"	-	270	D.L. 4.3.1948, n.137; legge 23.2.1952, n.93; legge 24.4.1950, n.390; legge 24.5.1970, n.336; legge 15.4.1985, n.140; legge 29.12.1988, n.544.
	3. Rilascio dichiarazioni relative ad incarichi, corsi frequentati, qualifiche e giudizi finali da desumere dalla documentazione caratteristica, nonchè ad attività di volo risultante dai libretti caratteristici di volo e copia degli stessi:								legge 5.11.1962, n.1695; D.P.R. 15.6.1965, n.1431; D.P.R. 14.8.1971, n.1302; D.M. 18.1.1966; D.M. 30.9.1968; D.M. 8.4.71; D.M. 8.6.81; D.M. 15.7.1983; D.M. 9.7.1984; D.M. 16.4.1987; D.P.R. n.566/88; FOM n.22 del 16.3.1988; Direttiva ADII per l'A.M.
	- ufficiali in servizio	-	-	-	"	"	-	60	
	- ufficiali in congedo	-	-	-	"	"	-	60	
	4. Cancellazione sentenze ai sensi della legge sul casellario giudiziario	-	-	-	"	"	-	60	R.D. n.1236/41; Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola
	5. Concessione delle campagne di guerra ai combattenti della 2ª guerra mondiale	-	"	-	"	"	-	330	legge n. 390/1950
	6. Aggiornamento stati di servizio - Regolarizzazione o annullamento di documentazione caratteristica o di variazioni matricolari	-	"	-	"	"	-	180	Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola; legge n.1695; D.P.R. n.1431/65; D.P.R. n.1302/71

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
H Documentazione sottufficiali e militari di truppa	1. Rilascio attestazioni per benefici combattentistici	-	(a)	(a	"	"	"	270	D.L. n.137/48; legge n.93/52; legge n.300/50; legge 1742/62; legge n.336/70; legge n.140/85; legge n.544/88
	2. Rilascio copia foglio matricolare per uso amministrativo o concorsuale	-	(a)	(a)	"	"	-	60	Regolamenti di F.A. per la tenuta della matricola; R.D.n.1236 41; D.P.R. n.642/72; legge n.692/81; legge n.370/88; D.P.C.M. 24.6.1976; legge n.890/77;
	3. Cancellazione dalla documentazione caratteristica di eventuali riferimenti a sanzioni disciplinari	"	-	-	"	"	-	60	D.P.R. n.545/86

NOTA:

(a): di competenza degli enti territoriali; il termine sarà stabilito ai sensi dell'art.9, comma 4, del regolamento.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persomaro	Levadife		
I Trattamenti economici a carattere continuativo	1. Determinazioni stipendiali in via provvisoria conseguenti a:								R.D. 31.12.1928, n.3458; legge n.539/50; legge n.1746/62; legge n.417/62; legge n.336/70; legge 824/71; DPR n.1092/73; legge n.187/76; legge n.52/79; legge n.312/80; legge 574/80; legge 432/81; legge 212/83; legge n.869/82; legge n.34/84; legge n.79/84; legge 72/85; legge n.224/86; legge n.341/86; legge n.958/86; legge n.120/86; legge n.468/87; legge 37/90; legge 231/90; legge n.21/91; Legge n.121/81; D.P.R.69/84; D.P.R. n.150/87; Legge n.472/87; D.P.R. n. 147/90; Legge n.232/90; Decisioni Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e Corte dei Conti.
	a. nomine	-	"	-	"	"	-	150	
	b. promozioni	-	"	-	"	"	-	150	
	c. ricostruzioni di carriera	-	"	-	"	"	-	240	
	d. attribuzione benefici convenzionali	-	"	-	"	"	-	180	
	e. disposizioni legge	-	"	-	"	"	-	180	
	f. collocamento in P.A. o riserva	-	"	-	"	"	-	150	
	g. richiamo dalla P.A. o riserva	-	"	-	"	"	-	150	
	h. decesso	-	"	-	"	"	-	150	
	i. revoca sospensione dall'impiego	-	"	-	-	"	-	150	
	l. collocamento ausiliaria/congedo complementare	-	"	-	"	-	-	180	
	2. Costituzione posizione assicurativa	-	-	-	"	"	-	60	legge n.322/58; DPR n.1092/73;
	3. Cessioni stipendio pluriennali	-	-	-	"	"	-	60	DPR 5.1.1950, n.180;
	4. Pignoramenti (esattoriali, alimentari, presso terzi)	"	-	-	"	"	-	60	DPR n.180/50; DPR n.895/50; DPR n.3/57;
	5. Attribuzione stipendi Ufficiali generali e colonnelli	-	"	-	"	"	-	270	legge n.312/80; legge n.21/91;
	6. Autorizzazione /diniego corresponsione premi congedamento	-	-	-	"	"	-	180	legge n.547/80; legge n.224/86;
	7. Autorizzazione spesa annuale contributi assicurativi INPS personale volontario, CEMM	-	-	-	"	"	-	150	legge n.413/84;

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Varipers	Persaereo	Levadife		
L Trattamenti economici eventuali	1. Concessione equo indennizzo. (a) Concessione indennità speciale "una tantum" (alle Forze dell'Ordine).	"	"	"	"	"	"	330	DPR n.686/57; DPR n.1092/73; legge n.824/73; legge n.1094/70; legge n.308/81; DPR n.738/81; legge n.312/80; DPR n.834/81; legge n. 4/84; legge n.472/87; legge n.280/91.
	2. Conferimento incarichi istruttori di volo e di specialità	-	-	-	-	"	-	60	legge 5.5.1976, n.187; legge 23.3.1983, n.78;
	3. Determinazione attribuzione indennità: aeronavigazione, operativa, controllo, spazio aereo, supplementari	"	-	-	"	"	-	120	legge n.187/76; legge n.78/83;
	4. Individuazione categorie personale aventi titolo indennità di rischio	"	-	"	"	"	-	240	legge n.734/73; DPR n.146/75; legge n.613/75; DPR n.310/81; legge n.958/86;
	5. Individuazione categorie di personale in servizio presso le Regioni a statuto speciale (Val d'Osta e Trentino Alto Adige) aventi titolo all'indennità di seconda lingua	-	"	"	-	-	-	90	legge n.1165/61; DPR n.287/88;
	6. Maggiorazione indennità operativa di base	"	-	-	"	"	-	120	legge n.187/76; legge n.78/83;

NOTA

(a): esclusi i tempi necessari per il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie; entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ove il predetto Comitato non vi abbia provveduto, i responsabili del procedimento interessati promuovono una conferenza di servizi con il Comitato medesimo, al fine di definire d'intesa il tempo richiesto per il compimento della fase di sua competenza.
A seguito della verifica effettuata si procederà, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine indicato in tabella

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Comando	Uffesercito	Sottuffesercito	Maripers	Persaereo	Levadife		
M Casse Ufficiali e Sottufficiali	1. Concessione prestiti	-	-	-	"	"	-	120	R.D. 25.11.1937, n.2616; legge 4.1.1937, n.35; legge 19.5.1939 n.894; RD. 6.6. 1940, n.1220; DM 24.1.1989; Verbale n.26.1.1988 del Consiglio di Amministrazione (MM);
	2. Liquidazione indennità supplementare	-	-	-	"	"	-	120	legge n.1015/34; legge n.1226/36; R.D. n.2616/37; legge n. 35/37; legge n.894/39; R.D. n.1220/40; legge n.814/65

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI						Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Carabinieri Cdo Gen	Uffesercito	Sottuffesercito	Marinpers	Persaereo	Levadife		
N Varie	1. Conferimento incarichi d'insegnamento a docenti civili presso Accademie, Istituti ed Enti Militari.	"	"	-	"	"	-	240	R.D. n.2440/1923; R.D. n.827/1924; D.P.R. n.1484/65; Legge 15.12.1969, n.1023; D.I 20.12.1971; Legge n.312/80; D.P.R. n.382/80; D.P.R. n.399/68; D.P.R. n.319/90.
	2. Corresponsione indennità di f.-e rapporto a docenti civili incaricati di insegnamento presso Accademie, Istituti ed Enti Militari.	-	"	-	"	"	-	90	D.lgs. C.P.S. 4.4.1947, 207.
	3. Concessione della dispensa dal pagamento della mezza retta agli allievi dell'Accademia Aeronautica classificati nel primo quinto dei promossi.	-	-	-	-	"	-	90	R.D. 25.3.1941, n.472.
	4. Esiti ad istanze e quesiti vari (a).	"	"	"	"	"	"	90	Legge n.382/78; D.P.R. n.545/86; Legge n.498/87.
	5. Decisione sui ricorsi gerarchici.	"	"	"	"	"	"	90	art.6 D.P.R. n.1199/71; Legge n.1034/71; art.2 Legge n.241/90.
	6. Autorizzazione a conferire con: (a) - il Ministro della Difesa (o Autorità delegata);	"	"	"	"	"	"	90	Legge n.382/78; D.P.R. n.545/86; SMD-G-022-1986.
	- altre autorità di vertice.	"	"	"	"	"	"	90	
	7. Concessione (revoca/proroga) alloggi di servizio (a).	"	-	-	-	-	-	180	Legge 18.8.1978, n.497; D.M. 1.03.1980 ; D.M. 3.6.1989.
	8. Rilascio brevetti pilotaggio ed abilitazioni professionali relative a specialità aeronautiche.	-	-	-	"	"	-	90	RDL 28.1.1935, n.314; RD 25.3.1941, n.472, Legge 25.7.1941, n. 1136; Legge 5.7.1952, n.989; Legge 21.5.1960, n.556; Legge 19.5.1986, n.224; Determinazione Ministeriale della Difesa del 1°1.9.1956, n.326; Legge 7.10.1957 n.968; R.D. 22.2.1937, n. 220; Legge 6.3.1958, n.247; Legge 20.10.1960, n.1189; Legge 21.3.1963; n.249; Legge 4.7.1985, n.353; D.P.R. 1478/65; D.M. 14.1.1974; D.M. 30.9.1966.

NOTA.

(a): trattasi di fattispecie che possono riguardare anche organi centrali non indicati nella presente tabella, in ogni caso anche ad essi si applicano i termini stabiliti in tabella.

Allegato 2

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI
IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI: Difeimpiegati (a)	ORGANI CENTRALI COMPETENTI: Difeoperai (b)	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A Reclutamento e concorsi	1. Approvazione della graduatoria dei concorsi per impiegati	"	-	330	Legge 6.6.1973, n.313; Legge 13.5.1975, n.157; Legge 11.7.1980, n.312; D.P.R. 29.12.1984, n.1219; Legge 22.8.1985, n.444; D.P.C.M. 10.6.1986; D.P.R. 17.9.1987, n.494; DPR 17.1.1990, n.44
	2. Approvazione della graduatoria dei:				
	a) Concorsi per operai	-	"	330	
	b) Corsi allievi operai:				
	- annuali	-	"	330 (c)	Legge 19.5.1964, n.345
	2bis Assunzione di operai:				
	a) vincitori di concorsi	-	"	60	
	b) diplomati allievi operai	-	"	120	Legge n.345/64
	3. Assunzione di ex militari volontari	"	"	330	Legge 31.5.1975, n.191; Legge 24.12.1986, n.958
	4. Assunzione di riservatari:				Legge 2.4.1968, n.482; Legge 11.3.1988, n.67; D.lgs 23.11.1988, n.509
	a) di categorie protette con grado invalidante	"	"	240	
	b) di categorie protette senza grado invalidante	"	"	240	
	5. Concorsi accesso alla dirigenza	"	-	330	(come per il n.1)
	6. Corsi-Concorsi di formazione dirigenziale	"	-	330	(come per il n.1)
	7. Concorsi per il passaggio di sottufficiali all'impiego civile	"	-	330	(come per il n.1)

NOTA:
(a): Difeimpiegati = Direzione Generale per gli impiegati civili (art.17 D.P.R., n.1478/65; D.M. 30.9.1966;D.M.30.6.1972)
(b): Difeoperai = Direzione Generale per gli operai (art.18 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.6.1966; D.M. 5.7. 1971)
(c): per i corsi biennali il termine si raddoppia.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difetr.piegati	Difeoperai		
B Stato giuridico e carriere	1. Conferma in ruolo	"	"	180	DPR 10.1.1957, n.3 (Art.10); DPR 3.5.1957, n.686 (art.14); Legge 13.5.1975, n.157, (art.3).
	2. Inquadramento in ruolo di impiegati avventizi	"	-	90	Legge 11.7.1980, n.312 (art.30); Legge 9.3.1971, n.98; Legge 5.3.1965, n.155 Legge 14.7.1957, n.594
	3. Inquadramento in profili professionali diversi dalla stessa qualifica funzionale posseduta	"	"	330	Legge 11.7.1980, n.312 (art.4, comma nono)
	3. Riammissione in servizio	"	"	330	DPR 10.1.1957, n. 3 (art.132); Legge 7.2.1990, n. 19 (art.10)
	4. Cambio profilo professionale	"	"	150	DPR 8.5.1987, n.266 (art. 29); D.P.R. 17.1.90, n.44 (art.5, c. 14)
	5. Aspettativa per infermità	"	"	150	DPR 10.1.1957 (artt.66, 68 e 70); DPR 3.5.1957, n.686 (art.30-31)
	6. Aspettativa per altre cause (per cariche pubbliche elettive; per motivi sindacali; per servizio militare; per gravi motivi familiari; per seguire il coniuge che presta servizio all'estero; per contratti di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo)	"	"	150	Legge 27.2.1985, n.816; Legge 18.3.1968, n.249; DPR 10.1.1957, n.3; Legge 11.2.1980, n.26 Legge 25.6.1985, n.333; Legge 26.2.1987, n.49
	7. Decadenza	"	"	240	DPR 10.1.1957, n.3 (artt.63, 127 lett. c e 128)
	8. Dispensa per infermità	"	"	240	DPR 10.1.157, n.3 (artt.71, 129 e 130)
	9. Dispensa per persistente, insufficiente rendimento	"	"	240	DPR 10.1.157, n.3 (art. 129); Legge 11.7.1980, n.312 (art. 18)

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difeimpiegati	Difeoperai		
B Stato giuridico e carriere	10. Congedo straordinario (per gravi motivi; per dottorato di ricerca presso l'Università; per richiamo alle armi in tempo di pace)	"	-	90	D.L. 12.9.1983, n.463 (art.13), convertito nella legge 11.11.1983, n.638; DPR 10.1.1957 (artt. 36-37); legge 13.8.1984, n. 476.
	11. Assenza per maternità e paternità	"	"	90	Legge 30.12.1971, n.1204 (artt.5, 6 e 7); Legge 9.12.1977, n.903
	12. Cessazione per opzione ad altro ente	"	"	150	DPR 10.1.1957, n. 3 (art. 65)
	13. Cessazione per limiti di età	"	"	60	DPR 29.12.1973, n.1092 (art.4)
	14. Cessazione per dimissioni	"	"	90	DPR 10.1.1957, n.3 (art.124)
	15. Cessazione per collocamento a riposo	"	"	90	DPR 10.1.1957, n.3 (art.131)
	16. Promozione per turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore	"	-	210	DPR n.748/72 (Art. 24)
	17. Attribuzione nota di demerito	"	"	210	Legge n. 312/80 (Art.18)
	18. Regolarizzazione posizione assicurativa INPS	"	"	210	Legge 12.8.1962 N.1338 (Art. 13)

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difeimpiegati	Difeoperai		
C Mobilità ed impiego	1. Trasferimenti:				
	a) a domanda;	"	"	240	DPR 10.1.1957, n.3; DM 31.7.1984; DPR 8.5.1987, n.n.266
	b) d'autorità	"	"	90	
	2. Comandi	"	"	330	DPR 10.1.1957, n.3 (art.57); DPR 28.12.1970, n.1077 (art.34); Legge 13.5.1975, n.157 (art. 19)

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difeimpiegati	Difeoperai		
Trattamenti Economici	1. Determinazioni stipendiali	"	"	180	Legge n.312/1980; DPR n.310/1981; DPR n.344/1983; DM n.206/1987; DM n. 494/1987; DPR n.44/1990 ; Legge n.888/1982; Legge n.79/1984; Legge n.72/1985; Legge n.341/1986; Legge n.468/1987; Legge n.27/1990; Legge n.21/1991
	2. Concessione equo indennizzo	"	"	330(a)	DPR 10.1.1957, n.3 (art.68); DPR 3.5.1957, n.686 (artt. 51 e 57)
	3. Rimborso spese di cura	"	"	180	DPR 10.1.1957, n.3 (art.68); DPR 3.5.1957, n.686 (artt. 42 e 45); D.P.C.M. 5.7.1965
	4. Indennizzo di licenziamento	"	"	60(b)	Legge 5.3.1961 n.90; Legge 31.3.1971, n.214; D. Lgs. CPS 4.4.1947, n.207
	5. Attribuzione indennità di rischio	"	"	90	Legge n. 734/73; D.P.R. 5.5.1975, n. 146.

NOTE

(a): sono esclusi i tempi concernenti il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, per il quale si applica il disposto di cui alla nota (8) a pag 19 dell'Allegato 1;

(b): a tale termine si aggiunge quello necessario per l'emanazione del decreto pensionistico di competenza dell'Ufficio Pensioni Periferico.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI		Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difeimpiegati	Difepersal		
E Varie	1. Nomina consegnatari per debito di custodia	"	-	120	DPR 5.6.1976, n.1076; DPR 5.6.1976, n.1077
	2. Parere del Consiglio di Amministrazione (richiesta-approvazione verbale adunanza-comunicazione)	"	"	90	Art. 41 del D.P.R. n. 1478/65; Legge 30.10.1969, n. 943; D.P.R. 30.6.1972, n. 748
	3. Riabilitazione	"	"	240	Art.87 del D.P.R. 10.1.1957, n.3
	- Procedimento disciplinare (a)	"	"	-	Artt; 100-120 del D.P.R. n.1957/3; artt. 20-21 della legge n. 93/83; art. 36 del D.P.R. n.266/87; Art. 9 della legge n. 19/90

NOTA:
(a): il procedimento si articola attraverso varie fasi i cui termini (ordinatori e perentori) sono già stabiliti dalla normativa in riferimento.

Allegato 3

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI IL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE DIFESAN (a)	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A Attività sanitaria e medico-legale	1. Assegnazione ciclo cure termali, inalatorie, idropiniche e complementari	300 (b) 240 (c)		Legge 1.11.1957, n.1140; Legge 27.7.1962, n.1116; Circolare n.2530/B del 24.7.1983; Circolare n.2220/B del 24.7.1990
	2. Determinazione del cumulo di categorie di invalidità in campo medico-legale	330		Legge 11.3.1926, n.416; R.D. 15.4.1928, n.1024
	3. Approvazione convenzioni con medici civili quali membri per Collegio Medico Legale	120		D.P.R. n.748/72; Legge 22.12.1980, n.913
	4. Autorizzazione al rimborso spese degenza e cura per infermità dipendenti da causa di servizio militare	60		Legge 1.11.1957, n.1140; Legge 27.7.1962, n.1116; D.P.C.M. 3.7.1965; D.P.R. 5.6.1976, n.1076 (artt. 427 e seguenti)
	5. Approvazione convenzioni a trattativa privata con alberghi e stabilimenti	180		R.D. n.2440/23; R.D. n.827/24; D.M. 20.6.1930,n.35; D.P.C.M. 3.7.1965; D.P.R. n.748/72;
	6. Emissione parere medico legale senza l'intervento del Collegio medico legale	180		D.P.R. 18.11.1965
	7. Emissione parere medico-legale (del Collegio Medico Legale)	330		Legge 22.12.1980, n.913.

NOTE:

(a): Difesan = Direzione Generale della Sanità Militare (art.27 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. [illegible] 1970)
(b): per cure da effettuare in strutture militari o convenzionate con l'Amministrazione militare
(c): per cure da effettuare in altre strutture.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE: Difepensioni (a) — Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
B Trattamenti di quiescenza e indennità una tantum	1. Liquidazione pensioni normali dirette e di riversibilità: - militari - civili	330 330	DPR 29.19.1973, n.1092 e successive modificazioni
	2. Liquidazione pensioni privilegiate ordinarie dirette e di riversibilità per militari e civili. Indennità una tantum privilegiata	330(b)	Legge 17.10.1967, n.974; DPR n.1092/73; Legge 29.4.1976, n.177; DPR 23.12.78 n.915; Legge 26.1.1980, n.9; DPR 30.12.1981, n.834; Legge 2.5.1984, n.111; Legge 6.10.1986, n.656; Legge 29.1.1987, n.13; Legge 10.10.1989, n.342; Legge 29.12.1990, n.422
	3. Riliquidazione trattamenti pensionistici a seguito di nuova normativa o di sentenza: - militari e civili - militari di leva	330 330	DPR n.1092/73; Legge 29.4.1976, n.177; Legge 19.2.1979, n.52; Legge 11.7.80 n.312; Legge 19.2.1981, n.27; Legge 6.8.1984, n.425; Legge 17.4.1985, n.141; Legge 14.11.1987, n.468; sentenze n.501/88 e n.1/91 della Corte Costituzionale; Legge 27.2.1991, n.59.
	4. Liquidazione speciale elargizione	330	Legge 3.6.1981, n.308; Legge 20.10.1990, n.302
	5. Liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico	330	R.D. 15.7.1926, n.1345; Legge 25.5.1981, n.280
	6. Liquidazione indennità una tantum - Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.	330	Legge 2.4.1958, n.322; Legge n.153/69; DPR n.1092/73;
	7. Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S. per militari volontari (congedati dopo il 30.1.1987)	330 270	Legge 24.12.1986, n.958
	8. Liquidazione indennità "una tantum" per paraplegici	120	Legge 11.2.1980, n.18

NOTE:

(a) Difepensioni = Direzione Generale delle Pensioni (art. 20 D.P.R. n. 1478/65; D.M. 5.6.1976; D.M. 11.6.1977; D.M. 18.7.1986)

(b) escluso il parere del Collegio Medico Legale (quando richiesto)

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difepensioni		
C Trattamento di quiescenza e indennità una tantum.	9. Ricongiunzione, riscatto e computo servizi resi allo Stato e a Enti locali o anni di studio Universitario	330		DPR n.1092/73; Legge 7.2.1979, n.29; Legge 29.11.1982, n.881
	10. Liquidazione pensione ad onere ripartita	330		DPR n.1092/73; Legge 523/54; Legge n.761/73
	11. Liquidazione pensione provvisoria per il personale civile (dipendente dagli organi centrali della Difesa)	60		DPR n.1092/1973; DPR 19.4.1986,n.138
	12. Liquidazione buonuscite E.N.P.A.S. per il personale civile dipendente dagli organi centrali della Difesa (trasmissione relativo progetto all'E.N.P.A.S.)	90		DPR n.1092/73; Legge 29.4.1976, n.177
	13. Provvedimenti concernenti i cittadini invalidi o deceduti a causa di ordigni bellici in tempo di pace:			
	a) pensioni privilegiate diretta	330		Legge 31.12.1991, n.437
	b) pensioni privilegiate di riversibilità	330		

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE	Termine (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difeassist (a)		
D Attività assistenziali, culturali e ricreative	1. Concessione sussidi in danaro (b)	60		Legge n.1261/67; Legge n.101/68; Legge n.249/68; Legge n.59/29
	2. Concessione borse di studio	180		Legge 249/68
	3. Attribuzione di soggiorno al personale civile presso gli stabilimenti militari (c)	70		DPR n.616/1977; DM 21.5.1981
	4. Concessione contributi, per l'elevazione culturale del personale	90		Legge n.249/68; DPR n.1076/76

NOTE

(a): Difeassist: Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale (art.30 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.6.1966);

(b): all'erogazione di sussidi in danaro provvede anche il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi del R.D. 13.5.1935, n.908, del R.D. 10.10.1935, n.919, della Circolare del predetto Comando Generale n.5671/59-11 del 30.12.1978, con provvedimenti da adottare entro 90 giorni ;

(c): L'ammissione a soggiorni estivi ed invernali dell'Esercito è disciplinata da circolari annuali dello Stato Maggiore dell'Esercito, i cui provvedimenti sono adottati entro 90 giorni dalla richiesta di ammissione.

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANO CENTRALE COMPETENTE		NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Difeamministraz (a)		
E Trattamento economico per il personale destinato a prestare servizio all'estero.	1. Trattamento economico di missione per servizi isolati	"	180	R.D. 3.6.1926, n.941
	2. Trattamento economico di trasferimento (indennità e rimborsi)	"	330	legge 8.7.1961, n.642; Legge 27.12.1973, n.836; parere n.692/87 del 26.5.1987 del Consiglio di Stato

NOTA

(a) Difeamministraz = Ufficio Amministrazioni Speciali (art 35 DPR n 1478/65; artt 535-540 D.P.R. 5 6 1976, n 1076; D M 30 9 1966; D M 11 12 1974)

Allegato 4

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI
I TERZI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
(materia contrattuale)

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a) — PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni) — competenza in ambito: nazionale	TERMINE (in giorni) — competenza in ambito: internazionale	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A Procedure amministrative collegate alla fase di formazione contrattuale	Approvazione contratti a seguito di (b):			R.D. 10.3.1910, n.136; R.D. 18.11.1923, n.2440; R.D. 23.5.1924, n.827; R.D.L. n.1306/1924; D.M. 20.6.1930, n.35; legge n.56/1930; R.D. 17.3.1932, n.365; R.D. n.366/32; D.M. 19.5.1934; D.M. 7.5.1936, n.765; D.P.R. 30.6.1972, n.422; D.P.R. 30.6.1972, n.627; legge 22.3.1975, n.57; legge 27.12.1975, n.700; legge 6.2.1977, n.38; legge 16.6.1977, n.372; D.P.R. 30.6.1972, n.748; legge 18.8.1978, n.497; legge n.382/78 legge 25.5.1978, n.233; legge 30.3.1981, n.113; legge n.456/84; legge 4.10.1988, n.436; legge n.154/89; legge 19.3.1990, n.55; legge n.165/90; D.P.R. n.451/90 D.Lgs 19.12.1991, n.406; D.Lgs 15.1.1992, n.48.
	1. asta pubblica	240	270	
	2. licitazione privata	240	270	
	3. appalto-concorso	300	330	
	4. trattativa privata (c)	240	300	

NOTE

(a): gli organi centrali dell'Amministrazione che in via principale ricorrono alle attività negoziali, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, sono: Terrarmimuni (Direzione Generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri: art.20 DPR n.1478/65; D.M.30.9.1966; D.M. 20.1.1970); Navalcostarmi (Direzione Generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali: art.21 D.P.R. n.1478/65;D.M.30.9.1966); Costarmaereo (Direzione Generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali: art.22 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966); Telecomdife (Direzione Generale degli impianti e dei mezzi di assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni: art.23 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966); Motordife (Direzione Generale della motorizzazione e dei combustibili: art.24 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966); Commidife (Direzione Generale di Commissariato; art.25 D.P.R. n.1478/65, D.M. 30.9.1966); Geniodife (Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio: art.26 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 1.8.1973); Difesan (Direzione Generale della sanità militare: art.27 D.P.R. n.1478/65; D.M. 30.9.1966; D.M. 31.12.1971); Difeservizi (Direzione Generale dei servizi generali: art.32 D.P.R. n.1478/65; D.M.30.9.1966; D.M. 6.3.1974); Carabinieri Comando (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri: art.33 D.P.R. n.1478/65).
I termini di cui alla tabella dell'Allegato 4 si applicano anche nel caso di ricorso agli stessi tipi di procedimento da parte di organi centrali dell'Amministrazione diversi da quelli indicati nella presente nota.

(b) il dies a quo coincide con la data dell'invito alla gara nei procedimenti concorsuali o della richiesta dell'offerta nel caso della trattativa privata; nei casi di richiesta - successiva al citato dies a quo - dei pareri obbligatori degli organi consultivi (Consiglio Superiore delle Forze Armate e Consiglio di Stato o Comitati per l'attuazione delle leggi speciali), i tempi occorrenti per la relativa acquisizione sono computati ai sensi dell'art.13, c.1 del regolamento

(c) compresi i tempi occorrenti per la fase di valutazione della congruità del prezzo offerto, il termine può essere portato a 270 giorni quando è richiesto il parere del Consiglio di Stato e/o del Consiglio Superiore delle FF.AA..

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a) PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	1. Aumento/diminuzione nei limiti del quinto	210	Art.11 del R.D. n.2440/23; artt.119-120 del R.D. n.827/84; art.36 del D.M. n.35/30.
	2. Atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto	210	Art.13 del R.D. n.2440/23; artt.111, 112, 119 e 120 del R.D. n.827/24.
	3. Proroga del termine previsto per l'ultimazione dei lavori	210	Art.111, 119 e 120 del R.D. n.827/24; artt.66, 67 e 68 del D.M. n.35/30 artt. 28 e 40 del R.D. 6.3.1934.
	4. Sospensione e ripresa dei lavori	90	Art.30 del D.M. n.35/30
	5. Risoluzione del contratto	150	Artt.8 e 345 della legge 20.3.1965, n.2248; art.113 del R.D. n.827/24; art.76 del D.M. n.35/30; art.1216 del Codice Civile; art.11 della legge fallimentare.
	6. Esecuzione in danno	330	Art.118 del R.D. n.827/24; artt.72 e 73 del D.M. n.35/30; artt.1447-1448 del Codice Civile; art.30 della legge n.576/82.
	7. Rigetto "riserve"	270	R.D.17.3.1932, n.365; R.D. n.366/32.
	8. Transazioni	330	Art.14 del R.D. n.2440/23
	9. Riconoscimento di debito	330	Art.2041 Codice Civile

NOTE:

(a): si rinvia alla nota (a) dell'allegato 4;

(b): il dies a quo coincide con la data dell'avvio d'ufficio o dal ricevimento della domanda del privato richiedente, nel caso rispettivamente di procedimento ad iniziativa dell'Amministrazione o di parte; nei casi di richiesta - successiva al citato dies a quo - dei pareri obbligatori degli organi consultivi, i tempi occorrenti per la relativa acquisizione sono computati ai sensi dell'art.13, C.1 del regolamento.

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a) — PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	10. Non applicazione clausole penali	330	Art.15 del R.D. n.2440/23; art.83 del R.D. n.35/30; art.65 del R.D. 6.3.1934; art.7, 8 e 9 del D.P.R. n.748/72
	11. Collaudi: a) nomina commissione b) collaudo (comunicazione esito)	 90 180	R.D. 10.3.1910, n.135; artt.121, 122 e 123 del R.D. n.827/24, art.43 del D.M. n.35/30.
	12 Liti attive/passive	210	Artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. n.748/72
	13. Cauzione a) incameramento b) svincolo c) svincolo per lavori del genio	 120 120 330 (c) 150 (d)	Art.69 del R.D. n.2440/23; art.54 del R.D. n.827/24; artt.74 e 76 del D.M. n.35/30; art.69 del R.D. n.827/24; legge n.741/81
	14. Revisione prezzi (approvazione del verbale)	330	Art.33 della legge 28.2.1986, n.41

NOTE

(a), (b) si rinvia alle stesse note di cui a pag 34

(c): quando è previsto il collaudo; (d): quando è previsto il certificato di regolare esecuzione. In entrambi i casi, il dies a quo coincide con la data di ultimazione dei lavori

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI (a) PROCEDIMENTO	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
B Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale (b)	15. Pagamenti (c)		art.12 del R.D. n.2440/23; artt.48-54 del R.D. n.827/24; D.L. 2.3.1989, n.65 convertito nella legge 26.4.1989 n.155; art.2 del DPR 30.6.1972, n.627; legge n.700/74; Legge 741/81
	a) in unica soluzione	180	
	b) in unica soluzione per lavori del genio	240	
	c) in conto	180	
	d) anticipazioni	180	D.M. Tesoro del 29.12.90
	e) rata di saldo	180	
	f) rata di saldo per lavori del genio	240	
	g) acconto per revisione	240	
	h) saldo revisionale	240	
	i) sospensione	120	
	16. Recupero crediti erariali in sede extragiurisdizionale	240	R.D. 14.4.1910, n.639
	17. Convenzioni/cessioni temporanee di materiali integri e fuori uso:		
	a) con privati	330	
	b) con pubbliche amministrazioni	330	

NOTE

(a), (b): si rinvia alle stesse note di cui a pag.34;

(c): i termini sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione

Allegato 5

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA CONCERNENTI

MATERIE VARIE

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A Inchieste sommarie e formali sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o risonanza avvenuti nell'ambito di Corpi Unità o Reparti dell'Esercito	1. Inchiesta sommaria (decisione finale)	Stato Maggiore dell'Esercito (a) (b)	90	D.M. 18.12.1981, n.26
	2. Inchiesta formale (decisione finale)		330	
B Costruzione di poligoni di tiro (per Corpi armati dello Stato e l'Unione italiana di tiro a segno)	Approvazione del progetto o dell'agibilità del poligono di tiro (o diniego)	Stato Maggiore dell'Esercito. Ispettorato dell'Arma del Genio	90	Legge 20.12.1979, n.661; DPR 21.12.1981, n.1133 (approvativo dello Statuto dell'Unione italiana di tiro a segno); Circolare 02/1500 dell'Ispettorato dell'Arma del Genio; Direttiva tecnica per i poligoni di tiro in galleria, D.T.P. di ISPEGENIO
C Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva	1. Parere su richiesta della Direzione Generale del Contenzioso	Stato Maggiore dell'Esercito. Comando del Corpo di Sanità	90	art.30 del D.P.R. 14.2.1964, n.237
Revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo	2. Parere per la concessione di ulteriore visita di revisione a cura del Comando del Servizio sanitario di Regione Militare		90	art.75 D.P.R. n.237/64; Circolare n.40.02/161/5D del 29.10.1979 di SUPERESERCITO;
Ricorsi avverso i giudizi medico-legali adottati dagli Ospedali Militari	3. Accoglimento o rigetto dei ricorsi (con eventuale concessione di ulteriori accertamenti sanitari)		90	Circolare n.444 del 17.7.1990 di LEVADIFE

NOTA

(a): gli stessi termini si applicano anche agli Stati Maggiori della Marina e dell'Aeronautica, nonchè al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per gli stessi tipi di inchiesta.

(b) : art.8, 9 e 10 e seguenti del D.P.R. 1477/65;

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D Importazione ed esportazione di colombi viaggiatori	1. Autorizzazione	Stato Maggiore dell'Esercito. Ispettorato delle Trasmissioni	30	Legge 13.12.1928, n.3086
Lancio di colombi viaggiatori nazionali o esteri	2. Autorizzazione		30	
E Procedimenti in materia di naviglio mercantile	Nulla osta comprovante che l'impresa istante è in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi (dies a quo: dalla richiesta presentata alla Capitaneria di Porto)	Stato Maggiore della Marina Militare (a)	60	R.D.L. 19.9.1935, n.1836; Legge 14.6.1989, n.224 (art.36); D.M. 8.11.1990, n.373 (art.2)
F Rilievi aerofotocinematografici del territorio nazionale	1. Rilascio del nulla-osta per l'effettuazione dei rilievi da parte di ditte di lavoro aereo	Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (b)	60	art.5 R.D.L. 22.7.1939, n.1732
	2. Restituzione del materiale aerofotografico inviato all'esame da parte di ditte di lavoro aereo		60	art.7, R.D.L.n.1732/39

NOTE

(a) artt. 8 - 9 - 11 del D.P.R. n. 1477/65;
(b) artt. 8 - 9 - 12 del D.P.R. n. 1477/65

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
G Autorizzazioni e/o nulla-osta vari	1. Ricerche petrolifere (nulla-osta)	Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (a)	90	R.D. n.1303/34; Legge n.6/57; Legge n.613/67.
	2. Depositi carburanti e combustibili, costruzione di centrali di produzione energetica (nulla-osta)		90	" " "
	3. Costruzione di immobili in vicinanze di sedimi militari (autorizzazione)		90	Legge n.58/63; Legge n.898/76; Legge n.104/90
	4. Sanatoria di immobili in zone soggette a servitù militari (parere nulla-osta)		90	" " "
	5. Ospitalità presso Enti A.M., cuso e/o acquisizione in concessione provvisoria di immobili da parte di privati (autorizzazione)		90	Codice della navigazione (artt.692 e seguenti); Circolare Ministero Finanze n.331/68; Norme di contabilità generale dello Stato.
	6. Concorsi militari in tempo di pace (autorizzazione)		180	Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa -G-00- Edizione 1991

NOTA

(a) artt 8 - 9 - 12 del D P R n 1477/65

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
II Navigazione aerea	1. Notifica delle risultanze conclusive delle indagini concernenti AIRMISS e infrazioni regole dell'aria norme ATS.		200	Normativa ICAO - Doc. 9426/924; normativa NATO-STANAG 3750; circolare ITAV-ATS 2/90.
	2. Nulla-osta in materia ad ostacoli alla navigazione	Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (a)	70	Legge n.58/63 e codice della navigazione, normativa ICAO- Doc. 8168/OPS - Annesso 14.
	3. Nulla osta allo svolgimento di attività ULM in spazi aerei di competenza dell'A.M..		180	Legge n.106/85; D.P.R. n.404/88.
I Visite mediche di seconda istanza	Giudizi medico-legali (idoneità al servizio, dipendenza di infermità da causa di servizio e ascrivibilità a categoria per equo indennizzo)	Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare	60 (b) 120 (c)	R.D. 7.10.1926, n.2410; R.D. 15.4.1928, n.1024; R.D. 9.11.1939, n.2067.

NOTE

(a) art. 12, ultimo comma, del D.P.R. n.1477/65; art. 16 del D.P.R. n.1478/65; D.M. [illegible] (G.U. n. [illegible] del [illegible]).
(b) nel caso di visita diretta mediante invio dell'interessato alla Commissione entro il 7° giorno dalla data della visita presso l'Istituto Medico Legale dell'A.M.
(c) nel caso di visita diretta a seguito di convocazione da parte della Commissione o di visita agli atti

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L Approvazioni ed autorizzazioni ministeriali relative ad enti vigilati	1. Riconoscimento della personalità giuridica approvazione e modifiche allo statuto di associazioni e fondazioni	Leggidife (a)	330	art.12 Codice Civile; artt. 2 e 4 Disp. Att. Cod. Civile
	2. Estinzione della personalità giuridica di associazioni e fondazioni		330	art.27 Cod. Civile; art. 10 e seguenti Disp. Att. Cod. Civile
	3. Trasformazioni delle fondazioni		330	art.28 Cod. Civile; art.10 e seguenti Disp. Att. Cod. Civile
	4. Approvazione delle modifiche allo statuto di enti pubblici		330	art.12 Cod. Civ.; artt. 2 e 4 Disp. Att. Codice Civile
	5. Autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di eredità e donazioni ed al conseguimento di legati da parte di associazioni, fondazioni ed enti pubblici		300	art.17 e 473 Cod. Civ.; artt. 3, 5 e 7 Disp. Att. Cod. Civile
M Albo dei fornitori e appaltatori dell'Amministrazione della Difesa	Iscrizione all'Albo	Allesdife (b)	240	D.P.R. 18.11.1965, n.1478; D.M.31.3.1966; Circolare n.441/87

NOTE

(a): Leggidife: Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione (art.9 D.P.R. n.1478/65; D.M. 31.3.1966; D.M. 7.1.1976);

(b): Allesdife: Ufficio Centrale Allestimenti militari (art.11 D.P.R. n.1478/65; D.M. 31.3.1966; D.M. 7.1.1976).

MATERIA	PROCEDIMENTO	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1. Cessione di materiali ad amministrazioni estranee alla Difesa ed a privati (a)	Ispettorato Logistico di Forza Armata (b) Direzione Generale (competente per materia)	100(c)	art.37 R.D. 2.2.1928, n.263; art.370 D.P.R. 5.5.1976, n.1076 (RAU); paragrafo 62 delle Istruzioni amministrative e contabili al RAU (I.A.C.), approvate con D.I. (Difesa-Tesoro) del 22.11.1977
N Atti dispositivi concernenti i materiali della Amministrazione	2. Prestiti di materiali ad altre amministrazioni dello Stato ed a privati	" " "	100(c)	art.376 R.A.U.; paragrafo 77 I.A.C..
	3. Vendita materiali fuori uso (a)	Direzione Generale (competente per materia)	100	art.300-302 R.A.U.; paragrafo 50 I.A.C.; "Compendio in materia di accertamento, alienazione e sgombero del materiale fuori uso" in data 23.10.1977 dell'Ufficio del Segretario Generale/DNA della Difesa.

NOTA

(a) limitatamente alle attività svolte con procedura in economia; per quelle effettuate con procedure contrattuali si applicano i termini stabiliti per tali procedure negli Allegati 4-A e 4-B n.17;

(b) art. 9, terzo comma, D.P.R. n 1477/65

(c) compresi 30 giorni occorrenti per l'eventuale autorizzazione del Ministro o dell'Ufficio del Segretario Generale

MATERIA	ORGANI CENTRALI COMPETENTI	TERMINE (in giorni) competenza in ambito:		NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	PROCEDIMENTO	nazionale	internazionale	
O Risarcimento danni causati dall'A.D.	CONTRIDIFE (a) Approvazione atti di transazione relativi a risarcimento danni dell'A.D. o infortunistica speciale NATO	330	130	Codice Civile; Codice della navigazione; Codice della strada; R.D. n.2440/23; R.D. n.827/24; Convenzione di Londra ratificata con legge 30.11.55, n.1335; Protocollo di Parigi ratificato con legge 30.11.55, n.1338
	GENIODIFE (b) Risarcimento danni da esercitazione	300	-	Legge n.780/79; Legge n.898/86; Legge n.104/90.
P Servitù militari	Erogazione di contributi alle Regioni ed ai Comuni gravati da vincoli e da attività militari. Liquidazione indennizzi a privati	Procedura e termini in corso di definizione nell'attesa dell'emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art.4, comma 2 della legge n.104/90		Legge n.104/90
Q Beni demaniali	Concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'A.D.	330	-	Legge n.203/82; Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.M. 15.3.52; Circolare del Ministero delle Finanze n.331 del 4.6.68.
	Concessioni di suolo, di uso di aviorimesse ed altri edifici in ambito aeroportuale e corso di beni immobili	330	-	art.694 e 695 del Codice della Navigazione; Circolare (Finanze)n.331/68
	Espropri ed asservimenti per interesse militare	I termini sono indicati nei singoli decreti di pubblica utilità		R.D. n.2359/1865; Legge n.865/71; Legge n.247/74; Legge n.10/77; Legge n.1/78; Legge n.94/82

NOTE

(a): COMMISERVIZI Direzione Generale del contenzioso (art.31 D.P.R. n.1478/65 [illegible] 7.1966).
(b): GENIODIFE Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio (art.26 D.P.R. n.1478/65; D.M. [illegible] 1966; D.M. 1.8.1973)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulagazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 4 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota alle premesse.

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3 della legge n. 241/1990: «2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 1, lettera *e)* dell'art. 6 della legge n. 241/1990: «*e)* adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

Note all'art. 4:

— Per l'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 241/1990:

«Art. 3. — 1. Ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreti di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2, sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i 6 mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Si trascrivono i testi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

Nota all'art 7.

— Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 241/1990:

«Art. 26. — 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della commissione di cui all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1, si intende realizzata»

Nota all'art. 8.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).* — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art 11

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 18 della legge n. 241/1990: «2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990.

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento,
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968.

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazione).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni; delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 12:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Note all'art. 13:

— Per l'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 12.

— Per l'art. 17, commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 12.

Nota all'art. 14:

— Per l'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 12.

94G0364

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651393) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERÇ.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 1 7 0 9 4 *

L. 5.600